

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: ASSEVERAZIONE MANTENIMENTO EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIAO 2024 – 2026, CON RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3.3 " PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE"

Parere n. 3 del 30/01/2024

La sottoscritta Dott.ssa Ilaria Moretti, Revisore unico dei conti del Comune di Canneto sull'Oglio, nominata con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2023.

RICHIAMATI i seguenti disposti di Legge:

- gli artt. 6, 33 e 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della Legge n. 296/2006
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010
- l'art. 3 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge n. 114/2014
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita)
- l'art. 6 del D.L. n. 80/2021.

VISTO il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018.

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020 e attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

VISTA la Circolare ministeriale del 13/05/2020 sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

ESAMINATA la sottosezione 3.3 del PIAO (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale), di cui alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: *“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 IN FORMA SEMPLIFICATA (Comuni con meno di 50 dipendenti), AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021, DEL D.P.R. 24 GIUGNO 2022 N. 81 E DEL D.M. 30 GIUGNO 2022, N.132”*.

CONSTATATO che il Comune di Canneto sull'Oglio, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di Legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nonché al D.M. 17 marzo 2020 e alla Circolare ministeriale, redatta per fornire specifiche indicazioni in merito alla modifica della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 18,51%, al di sotto del valore soglia del 27,20% di cui alla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 e pertanto è considerato *“Ente virtuoso”*.

DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026 prevede quanto segue:

Anno 2024			
Area (ex Categoria)	Profilo e area	Modalità copertura	Costo complessivo annuo
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex cat. D) Tempo pieno	Specialista dell'Area tecnica	Progressione <i>speciale</i> di una unità ai sensi dell'art.13, comma 6, del CCNL 16/11/2022 in possesso dei <u>requisiti indicati nella tabella C</u> di corrispondenza medesimo CCNL <u>nel limite dello 0,55% del M.S. 2018 pari ad Euro 2.547,35</u>	€ 1.978,42 <i>(maggiore spesa tabellare e indennità comparto a carico del bilancio oltre a oneri c/Ente e Irap)</i>
Copertura di eventuali posti che si renderanno vacanti per dimissioni o pensionamenti.			

Anno 2025			
Area (ex Categoria)	Profilo e area	Modalità copertura	Costo complessivo annuo
Copertura di eventuali posti che si renderanno vacanti per dimissioni o pensionamenti.			

Anno 2026			
Area (ex Categoria)	Profilo e area	Modalità copertura	Costo complessivo annuo
Copertura di eventuali posti che si renderanno vacanti per dimissioni o pensionamenti.			

RICHIAMATO il proprio precedente parere rilasciato in data odierna sulla proposta di deliberazione sopra citata.

RILEVATO che dal piano del fabbisogno di personale 2024/2026 esaminato emerge una spesa di personale che risulta inferiore allo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni pari ad € 315.210,98, come di seguito meglio precisato.

VERIFICATI:

- 1) lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, ovvero il raggiungimento della soglia massima del D.M. Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti così calcolato:

$(Media\ entrate\ netto\ FCDE\ * \text{percentuale tabella 1}) - (\text{meno})\ Spese\ di\ personale\ 2022 =$ $(\text{€ } 3.625.450,67 * 27,20\%) - \text{€ } 670.911,60 = \text{€ } 315.210,98$
--

- 2) l'incremento calmierato (per gli anni 2020-2024). Il legislatore, per gli periodo 2020/2024, ha fissato tuttavia un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, calcolato come segue:

$Spese\ di\ personale\ 2018 * \text{Valore calmierato Tabella 2 D.M. per fascia demografica ente} =$ $\text{€ } 713.304,20 * 28\% = \text{€ } 199.725,18$

PRESO ATTO che a seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo Ente si verifica la seguente condizione: l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, quindi il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato di € 199.725,18.

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*.

VISTA la Legge n. 90/2014 che, con l'art. 3, comma 5-bis, inserisce nell'art. 1 della Legge n. 296/2006 il comma 557-quater ed esplicita il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.

PRECISATO che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come convertito dalla Legge n. 58/2019, prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento...”*.

CONSIDERATO che le nuove regole introdotte dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, impongono all'Organo di revisione l'espressione di un parere e, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

CONSIDERATO anche che l'articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021, ha previsto che i Comuni possono, per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31/12/2026, nel limite di una maggiore spesa non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto. Anche queste assunzioni, finanziate con risorse autonome dell'ente, non rilevanti ai fini dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, sono subordinate all'asseverazione da parte dell'Organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

RITENUTO doveroso rilasciare debita asseverazione, intesa come atto funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in funzione dell'inserimento nel bilancio dell'ente dell'ulteriore spesa di personale programmata per il triennio in esame.

ATTESO che:

- il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023, registra un Patrimonio netto pari ad € 15.713.887,39 e un Conto di Bilancio in Avanzo di amministrazione per complessivi € 2.472.946,15 così composto:
 - totale parte accantonata € 1.792.426,60
 - totale parte vincolata € 16.356,25
 - totale parte destinata agli investimenti € 36.295,99
 - totale parte disponibile € 627.867,31;
- per quanto concerne esclusivamente la gestione di competenza 2022, relativa alla sola parte corrente, si evidenziano invece i seguenti risultati:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		740.443,51
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	344.689,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	16.356,25
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		379.398,26
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	50.530,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		328.868,26

DATO ATTO altresì, che:

- l'Ente nel 2022 non ha attivato anticipazioni di tesoreria;
- il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21/12/2023 consente di mantenere anche dopo la presente programmazione del fabbisogno di personale, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193, del D.Lgs n 267/2000, il pareggio finanziario ed i necessari equilibri di bilancio;

RILEVATO che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193, del D.Lgs n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile ma su *"equilibri sostanziali"* volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente. Dalla generale analisi effettuata emerge pertanto che le nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano del fabbisogno in esame risultano essere ampiamente sostenibili;

ATTESO quindi che, allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura e che, anche a fronte dell'avvenuta iscrizione in bilancio delle predette nuove spese di personale, l'Ente mantiene un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso, equilibrio pluriennale.

CONSIDERATO che dagli atti adottati dal Comune di Canneto sull'Oglio, risulta:

- il rispetto dei limiti previsti nel D.L. n. 34/2019, come definiti nel DPCM 17/03/2020;
- il rispetto dei limiti previsti all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- il rispetto dei limiti previsti per assunzione di personale a tempo determinato.


Con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente e ai contenuti del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026;

ASSEVERA

il mantenimento da parte del Comune di Canneto sull'Oglio, anche in proiezione futura, di un sostanziale (come sopra inteso) equilibrio pluriennale.

Milano, 30/01/2024

Il Revisore dei conti



(Ilaria Moretti)